

(N. 1416)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ORCIARI e SELLITTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1985

Modifica all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in materia di procedura per la concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione nei territori colpiti da eventi sismici

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nel modificare il secondo comma dell'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ha disposto che la documentazione, che accompagna la domanda di contributo, sia integrata da una « relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori ».

Questa disposizione comporta notevoli difficoltà applicative che complicano più che snellire le procedure di ricostruzione.

Per un fabbricato da ricostruire, è necessario, infatti, procedere all'abbattimento del-

lo stesso e allo spianamento dell'area per poter effettuare i necessari sondaggi e quindi giungere ad una relazione sulla stabilità dell'area interessata.

Il tempo tecnico è posteriore ad una autorizzazione di abbattimento che è parte integrante di un progetto di ricostruzione.

Una seconda difficoltà deriva dal fatto che il progetto di ricostruzione è sottoposto all'esame di apposita commissione comunale, prevista dall'articolo 14 della legge 4 maggio 1981, n. 219, e che le determinazioni di detta commissione possono portare ad una modificazione del progetto.

In questo caso i calcoli statici, che fanno parte integrante del progetto stesso, devono essere rielaborati e modificati con un aggravio non indifferente dei costi e dei tempi.

Al fine di ovviare a questa situazione è necessario che, nel caso di ricostruzione, la relazione sulla stabilità delle aree ed i calcoli statici, ai fini della determinazione del contributo, possano essere presentati successivamente a tutta l'altra documentazione e

che sulla sola base di quest'ultima la commissione comunale, una volta approvato il progetto di massima, conceda l'autorizzazione a procedere al solo abbattimento del fabbricato da ricostruire ed allo spianamento dell'area, subordinando poi l'inizio dei lavori per la nuova costruzione alla presentazione e quindi all'esame della relazione sulla stabilità dell'area ed ai conseguenti calcoli statici.

In questo caso i calcoli statici verrebbero elaborati sulla base di due elementi certi e sicuri: a) i dati relativi alla stabilità della area, che in base all'attuale legislazione è difficile se non impossibile accertare stante la presenza di un fabbricato pericolante che deve essere prima abbattuto; b) la esatta definizione del progetto architettonico che, essendo già stato valutato ed approvato, con o senza modificazioni, in ogni caso è ormai definitivo e non più modificabile.

Di converso, nel caso di riparazione, non è modificabile il progetto architettonico in quanto trattasi di lavori di intervento su

struttura che non viene abbattuta, ed è necessario acquisire i calcoli statici, redatti in funzione di una stabilità dell'area che va subito accertata.

D'altra parte è tramite la verifica sismica, i calcoli statici e la stabilità delle aree che viene previsto l'intervento dei lavori da effettuare sul fabbricato, quindi vengono previsti i costi e i possibili limiti di convenienza.

In caso di riparazione, quindi, per poter dare una definitiva e completa valutazione del progetto, questi due elementi dovranno essere acquisiti prima dell'inizio dei lavori; non dipendendo così dall'abbattimento del fabbricato, possono essere prodotti in fase di presentazione della documentazione prevista.

In relazione a quanto sopra, è necessario invertire le disposizioni previste per i fabbricati da ricostruire o da riparare come fissato dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e, pertanto, si propone il seguente articolo unico.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'ultimo capoverso del secondo comma dell'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, aggiunto dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, è sostituito dal seguente:

« relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di riparazione; per gli interventi di ricostruzione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori ».